

*Linee guida per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario di cui all'art. 1, comma 8, del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 gennaio 2001, n. 1*

Le presenti linee guida recepiscono quanto sancito dall'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003 avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario allo scopo di consentire allo stesso di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa.

A tal fine gli enti di formazione accreditati organizzeranno corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio sanitari in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'art. 12 dell'Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano con il Ministro della Salute ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, rilasciato ai sensi della L. 845/78.

Gli operatori socio sanitari che, avendo seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria ed hanno superato l'esame teorico-pratico finale, ricevono l'attestato di "Operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria". Le ore di assenza non potranno superare il 10% del monte ore (300 ore). I moduli didattici dovranno essere formulati al fine di apprendere nozioni e competenze relative alle funzioni indicate all'Allegato A dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003.

E' ammessa l'erogazione della formazione in FaD esclusivamente per i contenuti riferibili al modulo di base (max 50 ore), in osservanza della Circolare n. 43/99 del 08 giugno 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

La formazione dovrà essere svolta obbligatoriamente nell'ambito della Regione Molise; soltanto il tirocinio potrà essere effettuato in strutture convenzionate con l'Ente di formazione operanti in altre Regioni d'Italia. In tal caso l'Ente di formazione dovrà inviare al competente Servizio regionale una comunicazione relativa allo svolgimento dello stage presso struttura fuori Regione, allegando alla stessa copia della convenzione con la struttura sanitaria ed elenco degli allievi frequentanti lo stage.



Per i titoli conseguiti all'estero saranno valutati unicamente quelli rilasciati da autorità pubbliche del paese di provenienza. Per l'accertamento dei titoli conseguiti nei paesi dell'Unione Europea dovrà essere prodotto, a cura dell'interessato, il titolo di studio, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dall'Autorità diplomatica o Consolare competente. Per l'accertamento dei titoli conseguiti nei paesi extracomunitari dovrà essere prodotto, a cura dell'interessato, il titolo di studio, corredato di traduzione in lingua italiana, integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese di origine. Ulteriori criticità dovranno essere risolte da parte degli Enti di formazione mediante invio al Dirigente del Servizio Rendicontazione e Controllo della Formazione Professionale e al Dirigente del Servizio FSE e Formazione Professionale, di apposita istanza.